



STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225  
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, lì 07 gennaio 2022

**Circolare n. 02/2022**

**Oggetto: Legge 234 del 30 – Dicembre 2021**

Gentile cliente,

come dovevasi dimostrare, dopo il lungo argomentare dell'autunno, la Legge di Bilancio 2022 è stata approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 Dicembre, così da consentirci di studiarla, al posto di fare il veglione di Capodanno, inibito dal Covid.

Vi forniamo una breve sintesi delle disposizioni più importanti contenute nelle 404 pagine del testo:

**1) MODIFICHE AL REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DEL PERIODO D'IMPOSTA 2022 (Art 1 c. da 2 a 7)**

La norma, con l'art. 1 comma 2, ha riorganizzato le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito, ed ha rimodulato la detrazione spettante in funzione della tipologia di reddito prodotto (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensione). Con il successivo comma 3 ha apportato novità alla disciplina del trattamento integrativo ed ha disposto la soppressione dell'ulteriore detrazione riconosciuta (solo per i periodi d'imposta 2020 e 2021) ai titolari di reddito complessivo superiore ad euro 28.000 ma non ad euro 40.000.

Tutte le modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche sopra indicate trovano applicazione dal periodo d'imposta 2022, dunque, già a partire dal mese di gennaio 2022.

Di seguito le nuove aliquote ed i nuovi scaglioni di reddito ai fini IRPEF a decorrere da gennaio 2022:

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a 15.000 euro	23%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	25%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000	43%

La Legge di Bilancio 2022 conferma anche per il periodo d'imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore ad euro 15.000 per periodo d'imposta (anziché euro 28.000 come previsto per il 2020 e il 2021) e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. L'importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

**2) PROROGA SUPERBONUS CONDOMINI FINO AL 2025 (comma 28)**

Viene prorogato il superbonus per persone fisiche, condomini ed enti del Terzo settore, anche per gli interventi "trainati".

Le percentuali di detrazione:

- Spese sostenute entro il 2023, 110%
- Spese sostenute entro il 2024, 70%
- Spese sostenute entro il 2025 65%

Anche per gli interventi eseguiti su unità immobiliari (villette) dalle persone fisiche il superbonus, è prorogato al 31 Dicembre 2022, purché al 30 Giugno 2022 siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori.

### **3) SENZA IRAP PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI (comma 8)**

Abolita l'Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. L'ultimo versamento sarà il saldo (eventuale) dell'imposta 2021; non dovuti gli acconti 2022.

### **4) BONUS RISTRUTTURAZIONE E ANTISISMICO FINO AL 2024; ALTRI TRE ANNI ANCHE PER L'ECOBONUS ORDINARIO; BONUS MOBILI, NEL 2022 SPESA FINO A 10MILA EURO (comma 37)**

La detrazione Irpef del 50% per interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio è prorogata fino al 31 dicembre 2024. Stessa proroga anche per la detrazione ordinaria del 50% relativa alle opere di messa in sicurezza antisismica degli edifici ubicati nelle zone sismiche 1,2 e 3.

Conferma fino al 2024 dell'ecobonus su case e immobili d'impresa: dal 50% per le finestre, al 65% per il cambio delle caldaie, le coibentazioni e i pannelli solari termici. Confermate anche le detrazioni potenziate in condominio (70-75%) e quelle per i lavori di eco e sismabonus (80-85%)

Proroga triennale per la detrazione Irpef del 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, ma con limite di spesa variabile: dai 16mila euro del 2021, si passa nel 2022 a 10mila euro, poi ridotti a 5mila euro nel 2023 e 2024. Chiariti i requisiti di efficienza degli elettrodomestici, secondo la nuova etichettatura Ue.

### **5) BONUS GIARDINI E TERRAZZI PROROGATO FINO AL 2024 (comma 38)**

Confermata fino al 2024 anche la detrazione Irpef del 36% delle spese fino a 5mila euro per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici e unità immobiliari, e per realizzare pozzi, coperture e giardini pensili.

### **6) IL BONUS FACCIATE VIENE RIDOTTO AL 60% (comma 39)**

La detrazione per gli interventi di recupero delle facciate esterne (compresa pulitura e tinteggiatura) scende dal 90 al 60% già dal 1° gennaio. La proroga vale solo per il 2022. Asseverazione di congruità delle spese sempre richiesta in caso di cessione o sconto in fattura.

### **7) BARRIERE ARCHITETTONICHE, BONUS 75% PER ELIMINARLE (comma 42)**

Nuova detrazione per le spese sostenute nel 2022 per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche. Il bonus è pari al 75% delle spese fino a 50mila euro per edifici unifamiliari o unità indipendenti in edifici plurifamiliari; 40mila moltiplicati per il numero di unità immobiliari negli edifici da due a otto unità; 30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari negli edifici con oltre otto unità.

### **8) CREDITO BENI STRUMENTALI <TRANSAZIONE 4.0> (comma 44)**

Proroga e rimodulazione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Per i beni materiali Industria 4.0, dal 2023 al 2025, il credito è pari al 20% del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 10% per quelli superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni; e al 5% per quelli superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni. Per i beni immateriali Industria 4.0, si proroga al 2025 l'agevolazione e se ne riduce progressivamente l'entità (dal 20% del 2023 al 15% del 2024 e al 10% del 2025).

### **9) PROROGA DEL BONUS TRANSAZIONE ECOLOGICA (comma 45)**

Viene prorogato il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in transazione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0.

### **10) PRIMA CASA DEGLI UNDER36, ISTANZE ANCHE NEL 2022 (comma da 62 a 64)**

Prorogati al 31 dicembre 2022 i termini per le domande relative: ai benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa; alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età e con Isee fino a 40mila euro.

### **11) LIMITE ALLE COMPENSAZIONI DI CREDITI FISCALI E CONTRIBUTI (comma 72)**

Viene elevato, a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili mediante Mod. F24.

### **12) REDDITO DI CITTADINANZA (commi da 73 a 84)**

Nell'ambito del riordino della disciplina del reddito di cittadinanza (DL n. 4/2019) è stabilito il rifinanziamento di tale misura, con un ampliamento delle risorse disponibili per gli anni dal 2022 al 2029, nonché modifiche normative che prevedono, tra l'altro, maggiori verifiche sui requisiti di accesso e decurtazione dell'assegno nell'ipotesi di rifiuto della prima offerta congrua di lavoro.

### **13) "QUOTA 102" (commi 87 e 88)**

La Legge n. 234/2021 prevede che i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva siano determinati in 64 anni di età e 38 anni di contributi per i soggetti che maturano i requisiti entro il 2022 (c.d. Quota 102).

Analogamente a quanto previsto per la Quota 100, anche il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato successivamente alla predetta data.

#### **14) APE SOCIALE (commi da 91 a 93)**

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di usufruire del cosiddetto APE Sociale.

L'APE sociale, introdotto con la Legge n. 232/2016, consiste in una indennità erogata dall'INPS ad alcune categorie di lavoratori fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o fino all'ottenimento della pensione anticipata. Per accedere all'Ape sociale è necessario appartenere ad una delle seguenti categorie:

- disoccupati che hanno terminato di percepire l'indennità di disoccupazione;
- caregivers, ovvero lavoratori che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono i soggetti affetti da handicap grave ai sensi della Legge n. 104/1992;
- invalidi civili, dipendenti o autonomi, con grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- lavoratori dipendenti, in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, addetti ai lavori gravosi per almeno 6 anni negli ultimi 7 o, alternativamente, per 7 anni negli ultimi 10.

Per gli operai edili, come indicati nel CCNL di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3), il requisito di anzianità contributiva viene ridotto ad almeno 32 anni.

Si ricorda che per accedere all'Ape sociale è necessario possedere almeno 63 anni di età anagrafica ed un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per i lavoratori impiegati nelle attività gravose). Le lavoratrici madri hanno uno sconto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due.

#### **15) OPZIONE DONNA (comma 94)**

Viene prolungato il termine di scadenza per esercitare la cosiddetta opzione donna.

In considerazione di ciò, per accedere alla pensione anticipata esercitando l'opzione donna le lavoratrici devono aver maturato, entro il 31 dicembre 2021, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (lavoratrici dipendenti) o 59 anni (lavoratrici autonome).

È richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

#### **16) L'INPGI CONFLUISCE NELL'INPS (commi 103-118)**

L'ente previdenziale per giornalisti confluirà in Inps dal 1° luglio 2022. Il regime pensionistico dei giornalisti è uniformato con applicazione del principio del pro-rata.

Disoccupazione, CIG e infortuni manterranno le regole attuali fino alla fine del 2023.

#### **17) DETRAZIONE AMPLIATA PER LOCAZIONI DEI GIOVANI (comma 115)**

Ampliata la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dei giovani, che adibiscono l'immobile a residenza. Il requisito anagrafico va ora dai 20 ai 31 anni non compiuti; estesa la detrazione ai contratti riguardanti una porzione dell'unità immobiliare; beneficio esteso ai primi 4 anni del contratto.

L'importo della detrazione, se superiore a 991,6 euro, è pari al 20% del canone e può arrivare al massimo di 2mila euro.

#### **18) ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE LAVORATORI DA AZIENDE IN CRISI (comma 119)**

Il comma 119 dell'articolo 1 della legge in esame dispone un nuovo incentivo all'assunzione rivolto alle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2022, lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa prevista.

L'incentivo spettante entro il limite di €6.000 annui, quindi è quantificato nel 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi a far data dall'assunzione del lavoratore.

L'esonero per l'assunzione di lavoratori provenienti da aziende in crisi spetta indipendentemente dall'età anagrafica degli stessi.

#### **19) RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL LAVORATORE (comma 121)**

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore ad euro 2.692, beneficeranno di una riduzione dell'aliquota contributiva a loro carico nella misura di 0,8 punti percentuali.

## 20) CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO (comma 134)

Il padre lavoratore dipendente ha diritto a:

- un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativamente;
- un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Entrambi sono utilizzabili nei **primi 5 mesi** decorrenti dalla nascita, dall'ingresso in famiglia o dall'entrata in Italia del minore.

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un'indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità).

L'indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all'Istituto previdenziale

## 21) ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI (comma 137)

In via sperimentale, per l'anno 2022, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

L'esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre,

- dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità,
- per un periodo massimo di un anno a partire dalla predetta data di rientro.

## 22) RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (commi da 191 a 220)

Le novità di maggiore rilievo riguardano principalmente l'ampliamento del campo di applicazione degli ammortizzatori sociali, prevedendo

- la possibilità di ricorrere a trattamenti di integrazione salariale da parte di tutti i datori di lavoro indipendentemente dal requisito occupazionale,
- l'estensione dei soggetti destinatari dei trattamenti di integrazione salariale,
- l'aumento della misura dei predetti trattamenti.

Le nuove norme trovano applicazione, in via generale, ai trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.

La riforma prevede l'estensione dell'utilizzo delle integrazioni salariali,

- oltre che agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, a tutte le tipologie di apprendistato;
- ai lavoratori a domicilio.

Un'ulteriore novità viene introdotta con riferimento al requisito di anzianità che il lavoratore beneficiario di integrazioni salariali deve possedere. In particolare, per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione e riduzione dell'attività decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere alla data di presentazione della relativa domanda di concessione è pari a 30 giorni (90 giorni fino al 31 dicembre 2021).

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il massimale non è più differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore, ma diventa unico ed indipendente dalla predetta retribuzione.

## 23) CONTRIBUTO ADDIZIONALE (comma 195)

Per quanto riguarda il contributo addizionale a carico delle imprese che richiedono l'integrazione salariale, rimangono confermate le misure previste dall'[art. 5 del D.Lgs n.148/2015](#) (9%, 12%, 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate).

Il comma 195 della Legge di Bilancio 2022 introduce il nuovo comma 1-ter all'[art. 5 del D.Lgs n.148/2015](#) prevedendo una diminuzione della misura del predetto contributo a decorrere dal 1° gennaio 2025.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all'ultimo periodo utilizzato, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari al:

- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

## 24) CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (comma 198)

Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina della CIGS ed i relativi obblighi contributivi vengono estesi ai datori di lavoro:

- non coperti dai Fondi di cui agli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 27 (Fondi alternativi) e 40 (Fondi di solidarietà territoriali delle Province autonome di TN e BZ) del D.Lgs n.148/2015

e

- che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022:

- la riduzione media oraria non può essere superiore all'80% (60% fino al 31.12.2021) dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà;
- per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% (70% fino al 31.12.2021) nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

Per quanto concerne il finanziamento della CIGS, è previsto, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, un contributo ordinario nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30% a carico del dipendente.

## **25) DURC SUBORDINATO ALLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (comma 214)**

Il versamento regolare dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali è condizione per il rilascio del Durc.

## **26) PROROGA DEL CONTRATTO DI ESPANSIONE (comma 215)**

Il contratto di espansione è prorogato fino al 31 dicembre 2023. Il requisito occupazionale è ora ridotto a 50 lavoratori sia per la CIGS sia per il prepensionamento quinquennale.

## **27) NUOVE REGOLE NASPI E DIS-COLL (commi 221-223 e 971)**

Previste nuove regole in materia di indennità di disoccupazione per dipendenti e collaboratori. Fondo per il sostegno economico dei lavoratori con part-time ciclico verticale.

## **28) L'INDENNITÀ DI MATERNITÀ SI ALLUNGA DI TRE MESI (comma 239)**

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata, autonome o professioniste, con un reddito annuo non superiore a euro 8.145 hanno diritto a un'indennità di maternità per ulteriori tre mesi alla fine del periodo di maternità.

## **29) INCENTIVO PER L'ASSUNZIONE DI BENEFICIARI DEL NUOVO TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (commi da 243 a 247)**

I datori di lavoro privati che dovessero assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori beneficiari di tale trattamento straordinario di integrazione salariale, potranno beneficiare, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un incentivo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'art. 22-ter del D.Lgs n. 148/2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.

- osta alla concessione dell'incentivo il fatto che il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966) o a licenziamenti collettivi (Legge n. 223/1991), **nella medesima unità produttiva;**
- il licenziamento del lavoratore assunto con l'incentivo, ovvero il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l'incentivo, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la **revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito;**
- ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'incentivo, l'eventuale revoca ai sensi del punto precedente non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con l'incentivo in parola;
- in caso di dimissioni del lavoratore il beneficio è riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

## **30) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CON LAVORATORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (comma 248)**

Dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro potranno usufruire della norma che consente loro di assumere con un contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga ai limiti di età anagrafica, non soltanto per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ma anche per i lavoratori che beneficiano del trattamento straordinario di integrazione salariale introdotto dall'art. 22-ter del D.Lgs. n.148/2015.

## **31) CULTURA, UN ALTRO ANNO PER IL BONUS AI 18ENNI (commi 357-358)**

Prorogato per il 2022 il buono di 500 euro spendibile dai 18enni per acquistare musica, libri, quotidiani, biglietti per concerti, spettacoli teatrali, cinema e musei, oltre che per corsi di lingua straniera e di danza. Tetto reddito Isee di 25mila euro.

### **32) CREDITO D'IMPOSTA PER LA CARTA DEI GIORNALI (comma 378)**

Prorogato e incrementato il credito d'imposta per le imprese editrici di quotidiani e di periodici per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite (articolo 188, DI 34/2020). Il bonus spetta anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2021 e 2022, entro il limite di spesa annua di 60 milioni di euro per il 2022 e 2023.

### **33) RIFINANZIATI I BONUS PER TV E DECODER (commi 480-485)**

Rifinanziati i bonus tv e decoder per il 2022. I pensionati over 70 che hanno diritto al bonus, con trattamento pensionistico inferiore ai 20mila euro, potranno ricevere tv e decoder direttamente a casa.

### **34) RIDUZIONE DEGLI AUMENTI DEL SETTORE ELETTRICO (comma 504)**

L'autorità di regolazione per energia, reti e ambienti (Arera) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

### **35) RATEIZZAZIONE BOLLETTE DI LUCE E GAS (comma 509)**

Prevista la possibilità di rateizzare gli importi delle bollette luce e gas emesse fino ad aprile del 2022, con rate fino a 10 mesi. L'Arera dovrà definire termini e regole applicative del provvedimento.

### **36) CARTELLE DI PAGAMENTO, TERMINI ALLUNGATI (comma 913)**

Le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 hanno un termine per il pagamento delle somme di 180 giorni (e non di 60). I 60 giorni per il pagamento troveranno applicazione per le cartelle di pagamento notificate dal 1° aprile 2022.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO  
LORENZO E RICCARDO PERINETTO